

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-4806 del 11/09/2017
Oggetto	PC01A0373/15RN02. Rinnovo di concessione per l'utilizzo di acque pubbliche sotterranee mediante pozzo per uso irriguo a favore del Sig. RASTELLI FRANCESCO, C.F. RSTFNC71M13G535Q. Area di Intervento: via Cortemaggiore n. 5/1 - Comune di San Pietro in Cerro (PC).
Proposta	n. PDET-AMB-2017-4978 del 11/09/2017
Struttura adottante	Area Coordinamento Rilascio Concessioni
Dirigente adottante	FRANCO ALFONSO MARIA ZINONI

Questo giorno undici SETTEMBRE 2017 presso la sede di Largo Caduti del Lavoro, 6 - 40122 - Bologna, il Responsabile della Area Coordinamento Rilascio Concessioni, FRANCO ALFONSO MARIA ZINONI, determina quanto segue.

IL DIRIGENTE

VISTI

- il regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 (*Testo unico delle opere idrauliche*);
- il regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (*Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici*);
- la legge regionale 18 maggio 1999, n. 9 (*Disciplina della procedura di V.I.A*);
- il regolamento regionale n. 20 novembre 2001, n. 41 (*Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica*);
- il Piano di tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, approvato con deliberazione dell'Assemblea legislativa, 21 dicembre 2005, n. 40;
- la deliberazione di Giunta regionale 30 luglio 2007, n. 1191 (*Approvazione Direttiva contenente i criteri di indirizzo per l'individuazione ed il monitoraggio dei SIC, delle ZPS e delle Linee Guida per la valutazione di incidenza ex art. 2, co 2., l.r. 7/2004*);
- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (*Norme in materia ambientale*);
- la deliberazione di Giunta regionale 14 dicembre 2015, n. 2067 (*Attuazione della Direttiva 2000/60/CE: contributo della Regione Emilia Romagna ai fini dell'aggiornamento/riesame dei piani di Gestione distrettuale 2015-2012*);
- deliberazione 17 dicembre 2015, n. 8 dell'Autorità di Bacino del Fiume Po, (Direttiva per la valutazione del rischio ambientale connesso alle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dal Piano di gestione del Distretto idrografico padano);
- la legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 (*Riforma del sistema regionale e locale*), in particolare gli art. 152 (*Canoni per le utenze di acqua pubblica*) e 153 (*Spese di istruttoria*);
- la legge regionale 22 dicembre 2009, n. 24, in particolare l'art. 51 (*Disposizioni finanziarie inerenti le entrate derivanti dalla gestione del demanio idrico*);
- la legge regionale 30 aprile 2015, n. 2, in particolare l'art. 8 (*Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico*);
- le deliberazioni di Giunta regionale 15 aprile 2002, n. 609; 7 luglio 2003, n. 1325; 1 agosto 2005, n. 1274; 29 dicembre 2005 n. 2242 e n. 1994; 9 dicembre 2011, n. 1985; 2 febbraio 2015 n. 65 (*Nuove determinazioni di canoni e di spese istruttorie per le derivazioni di acqua pubblica*); 29 ottobre 2015 n. 1622 (*Disposizioni in materia di demanio idrico, anche ai sensi dell'art. 8, l.r. n. 2 del 2015*);

- le deliberazioni di Giunta regionale 5 settembre 2016, n. 1415 (Definizione dei fabbisogni irrigui per la coltura, ex d.m. 31 luglio 2015, “Approvazione delle linee guida per la regolamentazione da parte delle Regioni delle modalità di quantificazione dei volumi idrici ad uso irriguo); 31 ottobre 2016, n. 1792 (Determinazione su base volumetrica dei canoni di concessione ad uso irriguo); 21 dicembre 2016. n. 2254 (Disciplina sulle modalità di quantificazione dei volumi idrici ad uso irriguo in recepimento del d.m. 31 luglio 2015);
- la deliberazione di Giunta regionale 9 giugno 2014, n. 787 (*Individuazione dei parametri per la durata massima delle concessioni di derivazione d'acqua pubblica diverse da quelle destinate ad uso idroelettrico*);
- la legge 7 agosto 1990, n. 241 (*Nuove norme sul procedimento amministrativo*);
- il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (*Riordino della disciplina sugli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni*);
- la legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 (*Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni*), che ha conferito le funzioni regionali in materia di demanio idrico ad ARPAE - Agenzia regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia-Romagna;
- la deliberazione di Giunta regionale 24 novembre 2015, n. 1927 (*Approvazione Progetto Demanio idrico*);
- la determinazione dirigenziale 21 aprile 2017, n. 353 (*Avocazione ad interim in capo al Direttore tecnico degli incarichi dirigenziali di Responsabile di Laboratorio Multiuso e di Responsabile Area Coordinamento Rilascio Concessioni*);

PRESO ATTO

che con domanda PG/2015/0892287 del 29/12/2015, il Sig. RASTELLI FRANCESCO, c.f. RSTFNC71M13G535Q, ha richiesto il rinnovo della concessione per il prelievo di acqua pubblica da corpo idrico sotterraneo mediante pozzo, ubicata in Comune di San Pietro in Cerro (PC), con scadenza al 31 dicembre 2015, assentita con det. 15315/2011 (cod. PC01A0373/06RN01);

ESAMINATA

la documentazione presentata a corredo della domanda di rinnovo, da cui si evince che la derivazione continua ad essere esercitata secondo quanto stabilito nell'atto di concessione oggetto di rinnovo, nel modo seguente:

- prelievo da esercitarsi mediante n. 1 pozzo avente una profondità di m. 28 dal piano di campagna;

- ubicazione del prelievo in San Pietro in Cerro (PC), via Cortemaggiore n. 5/1, su terreno di proprietà del richiedente, censito al fg. n. 23, mapp. n. 33; coordinate UTM RER x:574761; y: 984208;
- gli elementi filtranti captano la falda compresa tra 18 e 28 m dal piano campagna; l'emungimento avviene tramite una pompa da 70 KW;
- portata massima di esercizio pari a 25 l/s
- volume d'acqua complessivamente prelevato pari a 18.800,00 mc/annui;
- destinazione della risorsa ad uso irrigazione agricola; il lotto di terreno si sviluppa per circa 21 HA, di cui irrigabili 12.10 HA; il metodo di irrigazione è quello a pioggia
- le colture praticate sono cipolle, aglio, pomodoro, bietola e grano tenero;

DATO ATTO CHE:

- in base all'istruttoria svolta, le opere di captazione principali ed accessorie risultano congruenti con quanto risultante dalla documentazione assunta agli atti e con le condizioni della concessione originaria;
- la domanda di rinnovo è stata presentata entro il termine di scadenza stabilito dalla det. 15315/2011;
- la destinazione d'uso della risorsa idrica è qualificabile, per la definizione del canone, come uso irriguo;
- per la concessione in corso di rinnovo sono stati già acquisiti i pareri durante l'iter che ha condotto al rilascio della det. 15315/2011;

CONSIDERATO CHE:

- la derivazione non è ubicata all'interno di un parco o di un'area protetta e non rientra nelle aree SIC e ZPS;
- la durata massima delle piccole derivazioni concesse a singoli utenti è pari a 10 anni, ai sensi della D.G.R. 787/2014;
- i corpi idrici sotterranei interessati dalla Derivazione in esame sono:
 - Freatico di pianura fluviale (9015ER-DQ1-FPF)
 - Pianura Alluvionale Padana - confinato superiore (0630ER-DQ2-PPCS),
 caratterizzati entrambi da uno stato quantitativo "Buono" ai sensi del piano di Gestione Distrettuale;
- Il piano di Gestione Distrettuale individua lo stato quantitativo, chimico ed ecologico, le condizioni inerenti al rischio quantitativo, nonché le pressioni e gli

impatti esistenti sui corpi idrici interessati dal prelievo e contestualmente indica le misure da porre in essere per la riduzione delle pressioni e degli impatti che caratterizzano gli stessi corpi idrici;

- date le caratteristiche del prelievo, lo stesso non determina influenze negative importanti sullo stato degli acquiferi sotterranei, rendendo ammissibile una continuazione dell'uso della risorsa, ai sensi delle vigenti disposizioni regionali e del Piano di Gestione distrettuale;
- nelle vicinanze non sono disponibili fonti alternative utili a soddisfare il fabbisogno idrico del richiedente;
- i volumi richiesti sono conformi ai fabbisogni colturali ai sensi della DGR 1415/2017;
- il canone per l'uso irriguo della risorsa idrica è fissato ai sensi delle norme vigenti in materia pari € 75,20;

ACCERTATO

che il richiedente:

- ha versato, in data 11.12. 2015, la somma pari a euro 87,00 per le spese di istruttoria;
- ha versato regolarmente i canoni per l'uso della risorsa idrica fino al 2017 compreso;
- ha versato, a garanzia degli obblighi derivanti dalla concessione medesima, prima del ritiro del presente atto, la somma pari a euro 198,36, ad integrazione del deposito cauzionale già costituito, pari ad euro 51,64, che per raggiungere la cifra di € 250,00 , ai sensi della L.R. 2/2015;

RITENUTO:

sulla base dell'istruttoria tecnica e amministrativa svolta che il rinnovo della concessione possa essere rilasciato fino alla data del 31 dicembre 2026, sotto l'osservanza delle condizioni inserite nel disciplinare allegato e parte integrante del presente atto;

DETERMINA

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. di assentire al signor RASTELLI FRANCESCO, c.f. RSTFNC71M13G535Q, con il rinnovo della concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea di seguito descritta:
 - prelievo da esercitarsi mediante n. 1 pozzo avente una profondità di m. 28 dal piano di campagna;

- ubicazione del prelievo in San Pietro in Cerro (PC), via Cortemaggiore n. 5/1, su terreno di proprietà del richiedente, censito al fg. n. 23, mapp. n. 33; coordinate UTM RER x:574761; y: 984208;
 - portata massima di esercizio pari a 25,00 l/s;
 - volume d'acqua complessivamente prelevato pari a 18.800,00 mc/annui;
 - destinazione della risorsa ad uso irriguo;
2. di stabilire che il rinnovo della concessione sia rilasciato fino al **31 dicembre 2026**;
 3. di approvare il disciplinare di concessione allegato al presente atto;
 4. di dare atto che:
 - le spese di istruttoria, pari a 87 € sono state versate regolarmente dal richiedente;
 - il canone per l'uso irriguo della risorsa idrica per l'anno 2017, determinato pari a € 75,20, è stato già corrisposto dal concessionario;
 - i canoni dal 2001 al 2017 sono stati corrisposti dal richiedente;
 - l'integrazione del deposito cauzionale pari a 198,36 è stata regolarmente versata dal richiedente;
 - i canoni annuali successivi all'anno 2017 dovranno essere corrisposti entro il 31 marzo dell'anno di riferimento e saranno oggetto di rivalutazione automatica in base all'indice dei prezzi al consumo, accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno, fatto salvo l'eventuale aggiornamento o rideterminazione dell'importo stabilito con delibere di giunta regionale;
 - i canoni annuali successivi all'anno 2017 dovranno essere versati sul conto corrente indicato dalla SAC – Struttura Autorizzazioni Concessioni competente per territorio;
 - il mancato pagamento del canone entro il termine sopraindicato comporta l'avvio del procedimento di riscossione coattiva;
 5. di dare inoltre atto che:
 - l'importo versato ad integrazione del deposito cauzionale è introitato sul capitolo delle Entrate del Bilancio regionale n. 07060;
 - l'importo versato per le spese di istruttoria, è introitato sul capitolo delle Entrate del Bilancio regionale n. 04615;
 - l'importo versato per il canone 2017 e quello relativo ai successivi canoni annuali è introitato sul capitolo delle Entrate del Bilancio regionale n. 04315;
 6. di dare inoltre atto che:

- per tutelare la risorsa idrica, questa Agenzia ha facoltà di provvedere alla revisione dell'utenza, anche prima della scadenza della concessione, disponendo limitazioni temporali o quantitative del prelievo, ai sensi dell'art. 22, d.lgs. 152/1999 e dell'art. 48, R.R. 41/2001;
 - tutte le derivazioni afferenti ai corpi idrici individuati ai sensi della direttiva 2000/60/CE sono soggette a verifica di congruità rispetto agli obiettivi da raggiungere al 2021 e al 2027 e che la mancata congruità rispetto a tali obiettivi comporta modifica delle condizioni fissate dal disciplinare o revoca della concessione, senza corresponsione di indennizzi da parte della pubblica amministrazione, fatta salva la riduzione del canone;
7. di provvedere a notificare il presente provvedimento al richiedente attraverso posta elettronica certificata;
 8. di assegnare il termine di 30 giorni per la sottoscrizione del disciplinare;
 9. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. 33/2013, sulla base degli indirizzi interpretativi contenuti nella D.G.R. 1621/2013;
 10. di provvedere alla pubblicazione per estratto sul BURERT del presente atto;
 11. che il presente provvedimento sia soggetto a registrazione solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi del d.P.R. 131/1986;
 12. di dare atto che la responsabile del procedimento è la dott.ssa Donatella Eleonora Bandoli;
 13. che avverso il presente provvedimento è possibile ricorrere all'Autorità giudiziaria ordinaria per le controversie concernenti i canoni, ai sensi dell'art. 133, c. 1, lett. b), d.lgs. 104/2010, al Tribunale delle acque pubbliche e al Tribunale superiore delle acque pubbliche secondo il disposto degli artt. 18, 140, 143 e 144, r.d. 1775/1933.

Il Direttore Tecnico

Franco Zinoni

ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE

**AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE L'AMBIENTE E L'ENERGIA
DELL'EMILIA ROMAGNA**

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni della concessione rilasciata al signor RASTELLI FRANCESCO c.f. RSTFNC71M13G535Q, per il prelievo di acqua pubblica da corpo idrico sotterraneo mediante opera fissa (domanda di rinnovo PG.2015.0892287 del 29/12/2017, cod. Sisteb PC01A0373/15RN02)

ARTICOLO 1.

DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELLE OPERE DI PRESA

1. L'opera di presa è costituita da n. 1 pozzo avente una profondità di m. 28,00 con tubazione di rivestimento del diametro interno di mm 300, equipaggiato con elettropompa sommersa della potenza di kw 70. La quota di prelievo è pari a 18 m sotto il piano campagna. Il pozzo è dotato di filtri localizzati tra i 18 e 28 m sotto il piano campagna. La tubazione di mandata ha diametro pari a 120 mm.
2. L'opera di presa è sita in Comune di San Pietro in Cerro (PC), via Cortemaggiore n. 5/1 su terreno di proprietà del richiedente, censito al foglio n. 23, mappale n.33; coordinate UTM RER x:574761; y: 984208.

ARTICOLO 2.

QUANTITÀ, MODALITÀ E DESTINAZIONE D'USO DEL PRELIEVO

1. Il prelievo di risorsa idrica è stabilito nel limite di portata massima di esercizio pari a 25 l/s e nel limite di volume complessivo annuo pari a 18.800,00 mc.
2. La risorsa idrica prelevata è destinata ad uso irriguo.
3. Il terreno ha una estensione di circa 21 HA, di 12.10 irrigati.
4. Il prelievo di risorsa idrica deve essere esercitato nel periodo irriguo per circa 10 ore al giorno per circa 14 giorni.

ARTICOLO 3.

OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO E CONDIZIONI DELLA CONCESSIONE

1. **Dispositivo di misurazione** – Ai sensi dell'art. 95, d.lgs. 152/2006 e della D.G.R. 2254/2016, si fa obbligo al concessionario dell'installazione manutenzione in regolare stato di funzionamento di dispositivi per la misurazione dei prelievi.
La tipologia di misuratore da installare va desunta in base a quanto previsto dalla D.G.R. 2254/2016. I dati registrati dovranno essere trasmessi entro il 31 gennaio di ogni anno alla Regione Emilia Romagna - Servizio Tutela e Risanamento Acqua, Aria e Agenti

fisici ad ARPAE – DT ed ad ARPAE Struttura Autorizzazioni e Concessioni, competente per territorio. Entro 60 giorni dal rilascio della presente Concessione, il concessionario dovrà trasmettere il progetto inerente al sistema di misurazione al Servizio Tutela e Risanamento Acqua, Aria e Agenti fisici della Regione Emilia Romagna per l'approvazione.

2. **Cartello identificativo** - Il concessionario è tenuto a collocare in prossimità delle opere di presa un cartello identificativo delle dimensioni di un foglio A4 (cm 21 per cm 29,7), in cui indicare il nominativo del titolare della concessione, il numero di concessione e il suo termine di scadenza. Il cartello deve rimanere affisso per tutta la durata della concessione limitatamente al periodo di effettivo prelievo. In caso di furto o smarrimento del cartello, il concessionario è tenuto a collocarne uno sostitutivo nel più breve tempo possibile.

3. **Stato delle opere** - Il concessionario è responsabile dello stato dell'opera di prelievo e deve mantenerla in condizioni di efficienza, buono stato e sicurezza, affinché non risulti pericolosa per i terzi e per l'interesse pubblico generale.

4. **Variazioni** - Il concessionario è tenuto a comunicare preventivamente all'Amministrazione concedente ogni variazione relativa alla destinazione d'uso dell'acqua e alle opere di prelievo (compresa la sostituzione della pompa e gli interventi di manutenzione) contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, affinché l'Amministrazione concedente valuti se autorizzarla o meno. La variazione della destinazione d'uso dell'acqua senza il preventivo assenso dell'Amministrazione concedente dà luogo a decadenza dalla concessione.

5. **Sospensioni del prelievo** - Il concessionario è tenuto a sospendere il prelievo qualora l'Amministrazione concedente comunichi il divieto di derivare acque sotterranee. Analogamente il prelievo deve essere interrotto nel caso in cui le Autorità preposte comunichino che l'inquinamento delle acque è tale da vietarne in ogni caso l'utilizzo.

6. **Subconcessione** - Il concessionario non può cedere o vendere a terzi, in tutto o in parte, la risorsa idrica oggetto di concessione, pena la decadenza dal diritto a derivare.

7. **Cambio di titolarità** - Il concessionario è tenuto a trasmettere la richiesta di cambio di titolarità all'Amministrazione concedente entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento.

8. **Cessazione dell'utenza** - In caso di cessazione dell'utenza, da qualsiasi causa determinata, il concessionario è tenuto a darne comunicazione all'Amministrazione concedente affinché la stessa fornisca opportune indicazioni tecniche in merito alla

chiusura del pozzo, a tutela della qualità e del regime dell'acquifero, con onere delle spese a carico del concessionario.

Il concessionario è obbligato a provvedere a proprie spese a tutti i lavori necessari per il ripristino dei luoghi nelle condizioni richieste dall'interesse pubblico generale, secondo le modalità prescritte dall'Amministrazione concedente.

Nel caso in cui il concessionario, obbligato al ripristino dei luoghi, non vi provveda, l'amministrazione concedente procede d'ufficio all'esecuzione dei lavori, con onere delle spese relative a carico del concessionario.

ARTICOLO 4.

DURATA E RINNOVO DELLA CONCESSIONE

1. La concessione è rilasciata fino al **31 dicembre 2026**, fatto salvo il diritto del concessionario alla rinuncia, qualora vengano meno i presupposti in base ai quali la derivazione è stata richiesta.
2. Nel caso in cui all'approssimarsi del termine della concessione persistano i fini della derivazione, il concessionario è tenuto a presentare istanza di rinnovo prima della scadenza naturale del titolo, quindi entro il 31 dicembre 2026.
3. Il concessionario che ha presentato domanda di rinnovo può continuare il prelievo sino all'adozione del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dalla concessione in corso di rinnovo.
4. Il concessionario che non intenda procedere al rinnovo della concessione o che intenda rinunciarvi, è tenuto a porre in essere tutti gli adempimenti richiesti in caso di cessazione dell'utenza.

ARTICOLO 5.

REVOCA/DECADENZA DALLA CONCESSIONE

1. L'Amministrazione concedente può revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico o qualora si rendano disponibili risorse idriche alternative non pregiate idonee all'uso richiesto e, comunque, al verificarsi degli eventi che ne avrebbero determinato il diniego ai sensi dell'art. 32, R.R. n. 41/2001. La revoca anticipata della concessione non dà diritto ad alcun compenso o indennità.
2. L'Amministrazione concedente dichiara la decadenza dalla concessione nei casi di cui all'art. 32, R.R. n. 41/2001, qualora il concessionario, regolarmente diffidato, non abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione entro il termine perentorio di trenta giorni dalla diffida. Nel caso di sub concessione a terzi la decadenza è immediata.

3. In caso di revoca o decadenza, il concessionario è tenuto a porre in essere tutti gli adempimenti richiesti in caso di cessazione dell'utenza.

ARTICOLO 6.

CANONE DELLA CONCESSIONE

1. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone annuo secondo le modalità e l'importo indicati nell'atto di concessione di cui il presente disciplinare è parte integrante, anche se non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte dell'acqua concessa.

2. Nel caso di rinuncia alla concessione, il concessionario è tenuto al pagamento del canone sino al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.

3. La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti per un periodo non superiore ai tre mesi non dà luogo a riduzione del canone annuo.

4. L'importo del canone è soggetto ad aumento in relazione agli aggiornamenti annuali dell'indice Istat ed a modifiche introdotte da successive disposizioni normative.

5. Il mancato pagamento di due annualità del canone è causa di decadenza del diritto a derivare.

ARTICOLO 7.

DEPOSITO CAUZIONALE

1. Il deposito cauzionale viene restituito alla scadenza naturale o anticipata della concessione, su istanza del concessionario, qualora risultino adempiute tutte le obbligazioni derivanti dall'atto di concessione.

2. L'Amministrazione concedente, oltre che per accertata morosità, può incamerare il deposito nei casi di rinuncia e dichiarazioni di decadenza.

ARTICOLO 8.

OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

1. Il concessionario è tenuto all'osservanza di tutte le disposizioni legislative e regolamentari poste a tutela degli aspetti qualitativi e quantitativi della risorsa idrica.

2. È ad esclusivo e totale carico del concessionario il risarcimento di tutti i danni eventualmente arrecati, in dipendenza della concessione, a proprietà, sia pubbliche che private, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione concedente espressamente sollevata ed indenne da qualsiasi responsabilità anche giudiziale.

Il/la sottoscritto _____ C.F. _____ presa visione
in data __/__/____ del presente disciplinare di concessione, dichiara di accettare le
condizioni e gli obblighi in esso contenuti.

Firma per accettazione

Il concessionario

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.